
VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970


In data 08/08/2022 presso la sede datoriale sono presenti:

- **la società pubblica Ge.S.I. S.r.l.** società controllata da Aler BS-CR-MN, corrente in Brescia, in via Creta 56/C (partita iva: 03546990171), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Pietro Bondoni, qui di seguito per brevità anche solo GESI e/o Parte Datoriale;
- **la FILCAMS CGIL BRESCIA**, corrente in Brescia, via Folonari n. 20 (codice fiscale: 98081900171) nelle persone degli RSA Aziendali, signori Carlo Baliano e Bruno Oliverio, qui assistiti dai signori Giuseppe Leone e Gaetano Ercolano qui di seguito per brevità anche Organizzazione Sindacale e/o la Parte Sindacale;

e cumulativamente "le Parti"

premesso che:

- a) le Parti in data 08 febbraio 2022 hanno sottoscritto un verbale di accordo denominato "Addendum al Contratto Integrativo Aziendale" Ge.S.I. S.r.l. che al punto 2) prevede il riconoscimento di una integrazione stipendiariale al personale che svolge servizio prolungato fuori del comune della sede legale, in particolare quanto sono superate le tre ore continue nell'arco delle 24 ore;
- b) per il riconoscimento del trattamento economico richiamato al punto a) che precede, l'azienda ha manifestato la necessità di introdurre, in aggiunta a quello per la rilevazione della presenza giornaliera, un sistema di timbratura aggiuntivo da remoto, tramite apposita applicazione denominata "iTerm" da installare su ciascun smartphone in dotazione al singolo lavoratore, dal quale può derivare anche la geolocalizzazione della posizione;
- c) su richiesta della parte sindacale la Società ha chiarito che:
 - l'applicativo installato sul telefono cellulare di servizio del dipendente non effettua trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro);
 - il software non rileva le coordinate esatte, ma semplicemente la distanza minima tra la timbratura e uno dei punti predefiniti nel sistema, dopodiché il software cancella le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, avendo




verificato preventivamente l'associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore e conservando il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all'orario cui si riferisce la timbratura;

- quindi definendo diversi punti geografici sul territorio con relativa tolleranza (ad esempio 100 metri) il software indica la distanza tra la timbratura del dipendente e il punto predefinito più vicino alla timbratura.
- ovverosia, con questa funzionalità non vengono raccolte le coordinate esatte, ma il software indica semplicemente la distanza minima tra la timbratura e uno dei punti predefiniti nel sistema.
- qualora non si tratti di una sede di lavoro non ancora censita e comunque di natura provvisoria (come nel caso dei cantieri), verranno inserite ogni volta le coordinate GPS dell'area interessata nella tabella dei punti di interesse;
- sul dispositivo del dipendente sarà visibile una icona che indicherà che la funzionalità di localizzazione è attiva (simbolo del satellite con indicazione in metri della precisione);
- tramite le impostazioni di autorizzazione dell'applicativo sarà possibile disattivare la localizzazione; la disattivazione verrà evidenziata sulla applicazione con l'icona “GPS Disabilitato”

**Tutto ciò premesso, nel rispetto dell'art. 4 L. 300/70,
si conviene quanto segue:**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) in conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza, l'app denominata "iTerm" raccoglierà i dati strettamente necessari al perseguitamento delle finalità convenute nel presente accordo, in particolare alla rilevazione della timbratura aggiuntiva necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo di cui al punto 2) del verbale d'accordo sindacale sottoscritto il giorno 08/02/2022; è esclusa pertanto qualsivoglia finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa da parte della Società, dunque di verifica dell'osservanza dei doveri di diligenza relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché ai fini disciplinari per verificare la



- diligenza dei lavoratori o per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari da parte della Società;
- 3) ogni eventuale futura modifica al presente accordo dovrà essere concordata con ulteriore atto scritto;
 - 4) le parti firmatarie il presente verbale dichiarano che tutti i punti sopra definiti sono parte inscindibile tra loro e che il presente accordo sostituisce in tutte le sue parti eventuali accordi preesistenti.

* * * * *

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

GeSI Servizi S.r.l.



Filcams Cgil Brescia



